

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO" - C.I.G. 9268979B6F.

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta con firma digitale

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

E

la, (di seguito anche "aggiudicatario"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesse che

- a)** con decreto direttoriale n. ... del giorno, è stata aggiudicata alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, la procedura di gara finalizzata alla stipula di un "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - C.I.G.", per un importo complessivo di € (...../....), I.V.A. compresa;
- b)** in data, l'aggiudicatario ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....);

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

2

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e prestazionale e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento, sulla base degli specifici ordini esecutivi, di volta in volta, emessi dall'Agenzia, della fornitura del "SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO", secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato d'oneri e prestazionale.

Tutti i beni ed i materiali devono essere conformi alle normative vigenti, *ratione temporis*, in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle regole di progettazione ed installazione nonché alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, ed i materiali dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, possedere il marchio CE ed essere corredati da dichiarazione CE in italiano.

La fornitura dei servizi e/o beni sopra indicati deve comprendere, con oneri ad esclusivo carico dell'operatore economico offerente, le attività ed i servizi di seguito elencati, il cui contenuto è meglio descritto nel capitolato d'oneri e prestazionale al quale si rimanda:

- *Trasporto e Consegna;*
- *Installazione e Montaggio;*

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, in quanto ricompresi nel corrispettivo offerto dal medesimo, tutti i costi connessi e conseguenti alla esecuzione dell'accordo quadro. Le forniture ed installazioni dei materiali e dei beni dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'aggiudicatario ed eseguite a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 3 - VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'accordo quadro ha una validità massima pari a mesi 30 (*trenta*), decorrenti dalla sua sottoscrizione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, l'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di mesi 6 (*sei*).

Il numero, la frequenza e la pianificazione delle forniture sono determinate dall'Agenzia, secondo la propria insindacabile discrezionalità.

Nello specifico, l'Agenzia, in base alla propria discrezionale attività di pianificazione, trasmette, via p.e.c o e-mail, all'aggiudicatario un ordine esecutivo riportante i dettagli della fornitura e/o servizio richiesto, con indicazione almeno delle seguenti informazioni:

- oggetto, sede di consegna ed installazione;
- breve descrizione dello stato dei luoghi;
- termini di consegna (compresi tra un minimo di giorni 3 ed un massimo di giorni 10 dalla trasmissione del singolo ordine esecutivo);
- adattamenti/personalizzazioni.

L'aggiudicatario individuato per mezzo della stipula dell'accordo quadro, dal momento della ricezione dell'ordine, con le modalità suindicate, è vincolato alla esecuzione del medesimo, alle condizioni dell'offerta economica presentata in sede di gara ed alle ulteriori condizioni stabilite nell'accordo quadro, ed alla consegna entro la scadenza fissata dall'Agenzia. Eventuali motivate richieste di chiarimenti o integrazioni potranno essere avanzate al Responsabile del procedimento/Direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro dell'Agenzia, entro e non oltre il perentorio termine di giorni 2 (*due*) dalla ricezione dell'ordine esecutivo; in tal caso, il termine per la consegna del bene resta sospeso fino a quando l'Agenzia non avrà riscontrato la richiesta.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità è tesa a verificare che tutti i beni ed i materiali prodotti in esecuzione degli specifici ordini prodotti dall'Agenzia risultino in possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste nel capitolato e nello specifico ordine esecutivo.

In relazione a ciascun ordinativo, la verifica di conformità dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal completamento della fornitura oggetto del medesimo ordinativo, comprensiva della corretta esecuzione dei servizi sopra indicati - trasporto e consegna, installazione e montaggio - con un preavviso di almeno 2 (due) giorni, e verrà effettuato da parte degli incaricati dell'Agenzia, eventualmente in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice per verificare la funzionalità dei beni installati. In caso di esito negativo della verifica, verrà concesso al fornitore un termine pari a massimo 3 (tre) giorni solari per provvedere all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati in modo tale da poter procedere, entro lo stesso termine, alla ripetizione della verifica. Qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, l'Agenzia, oltre ad applicare la penale giornaliera di cui al successivo articolo 8, potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché a richiedere il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio della produzione dei materiali e delle attrezzature, oggetto dell'accordo quadro.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione dell'accordo quadro, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZO DELLE FORNITURE

Il valore complessivo dell'accordo quadro è stimato nel limite massimo di € 213.000,00 (*euro duecentotredicimila/00*), oltre I.V.A.

Il su indicato valore complessivo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa e si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi all'esecuzione del medesimo accordo.

Il suddetto importo, tuttavia, è da intendersi puramente indicativo in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi solo delle forniture realmente necessarie. Nel caso in cui l'Agenzia non impegni, in tutto o in parte, il budget previsto e, quindi, il corrispettivo dell'accordo quadro dovesse essere nullo o, comunque, inferiore al su indicato limite massimo, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione.

A seguito della stipula dell'accordo quadro, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici a mente della quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Il corrispettivo per le singole forniture è stato determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende tutti i servizi e le attività, specificamente descritte nel capitolato d'oneri e prestazionale e nell'offerta economica prodotta in sede di gara, in cui si articola l'affidamento - trasporto e consegna, installazione e montaggio - ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, nonché comprensivo di ogni onere e/o spesa, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle forniture e posa in opera dei beni oggetto dell'accordo quadro, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'accordo quadro, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

In relazione ai singoli ordini esecutivi ricevuti, l'aggiudicatario, successivamente alla positiva verifica di conformità ed al conseguente benessere alla fatturazione, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- l'indicazione del C.I.G.;
- descrizione dettagliata della fornitura del bene e/o servizio, con indicazione del luogo presso il quale è stata espletata e del quantitativo;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali diciture.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, certificata da apposito nulla osta emesso dal R.U.P., attestante l'avvenuto collaudo del bene e l'assenza di contestazioni, nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'accordo quadro, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura dei materiali e delle attrezzature oggetto dell'accordo quadro.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'accordo quadro e la corretta esecuzione della fornitura secondo le modalità presenti nel disciplinare e nel capitolato.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara, nel contratto e nell'ordine esecutivo comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 150,00 (*centocinquanta/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna, installazione e collaudo dei beni, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale.

Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da, per una somma garantita pari ad euro (euro.....). Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 10 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'accordo quadro, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente accordo quadro.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- eseguire le forniture di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e s.m.i.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere le forniture oggetto del presente accordo quadro e tutte le obbligazioni inerenti, connesse e discendenti dalla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *ratione temporis*.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle forniture oggetto dei singoli ordini esecutivi è consentito, nei limiti della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'aggiudicatario non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'aggiudicatario non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

L'aggiudicatario, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E PRIVATIVA INDUSTRIALE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura applicati sui prodotti oggetto della fornitura di cui altri abbiano la privativa e che, pertanto, violino brevetti o diritti di provativa industriale, manlevando e sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o la fornitura e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve quelle che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l’aggiudicatario dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell’Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di partecipazione alla gara.

L’aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria relativa al trattamento dei dati personali dei dipendenti e/o collaboratori dell’Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso per effetto dell’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l’arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L’aggiudicatario autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nonché dall’art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all’esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell’aggiudicatario.

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso

contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5, II piano.

Napoli, li2022

L'aggiudicatario
Il Legale Rappresentante
.....

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale
avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'aggiudicatario, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro), art.3 (Validità dell'accordo quadro e modalità di esecuzione delle forniture), art.4 (Monitoraggio - Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Valore complessivo dell'accordo quadro e prezzo delle forniture), art. 6 (Pagamenti), art.7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 9 (Cauzione Definitiva), art. 10 (Altre responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto), art. 12 (Recesso), art.13 (Risoluzione dell'accordo quadro), art.14 (Brevetti e provativa industriale. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza), art.16 (Clausola anticorruzione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Foro esclusivo), art. 19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (Spese, imposte e tasse), art. 22 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....2022

L'aggiudicatario
Il legale rappresentante